

13765-19



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione II penale

Udienza pubblica 30/01/2019
Sentenza n. 302

Reg. gen. n.8666/2018
8093/2018

Composta da:

MATILDE CAMMINO - Presidente -
ALFREDO MANTOVANO
SERGIO DI PAOLA
IGNAZIO PARDO- Rel. Consigliere -
GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

DE SIMONE FRANCESCA nato a NAPOLI il 11/11/1982

avverso la sentenza del 06/12/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO

che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Udito il difensore avv.to SCARDAMAGLIO ANDREA si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza in data 6 dicembre 2016 la corte di appello di Napoli confermava la sentenza emessa dal tribunale monocratico di Napoli il 4-5-2012, che aveva condannato De

Simone Francesca alle pene di legge in quanto ritenuta responsabile del delitto di occupazione abusiva di un immobile di proprietà dello IACP.

1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputata, tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo, con un unico motivo, violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen., con riguardo alla omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod.pen.; al proposito, esponeva che lo stato di incensuratezza della ricorrente ne escludeva la possibilità di ricondurla ai delinquenti abituali, mentre lo scarso allarme sociale determinato dal fatto e l'assenza di altre condizioni ostative dovevano ritenere applicabile la causa di non punibilità predetta e ciò contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di appello che, pertanto, aveva fatto errata applicazione della legge penale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 Il motivo è infondato ed il ricorso deve, pertanto, essere respinto.

La corte di appello di Napoli con motivazione esente da censure ha spiegato alle pagine 3-4 della impugnata sentenza come il reato di occupazione abusiva di immobile pubblico contestato alla ricorrente abbia certamente natura permanente sia per le modalità di contestazione dei fatti ("accertato il 15.9.2008") sia per l'assenza di qualsiasi dimostrazione dell'interruzione della condotta illecita comprovata ancora dalla notificazione degli atti del procedimento alla imputata, proprio presso quell'indirizzo.

A fronte di tali indicazioni, che il ricorrente solo genericamente contesta e che devono pertanto fare ritenere del tutto indiscutibile la natura permanente del delitto per cui si procede, avuto anche riguardo alla inequivocabile dizione contenuta nella contestazione in precedenza richiamata, va rilevato come in tema di applicabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto al reato permanente, che la ricorrente invoca con l'unico motivo proposto, si confrontino due diversi orientamenti di questa corte. Secondo un primo indirizzo (Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Rv. 265448) in tema di particolare tenuità del fatto, il reato permanente, in quanto caratterizzato dalla persistenza, ma non dalla reiterazione, della condotta, non è riconducibile nell'alveo del comportamento abituale che preclude l'applicazione di cui all'art. 131-bis cod. pen., anche se importa una attenta valutazione con riferimento alla configurabilità della particolare tenuità dell'offesa, la cui sussistenza è tanto più difficilmente rilevabile quanto più a lungo si sia protratta la permanenza.

Altro indirizzo, invece, assume che la mancata cessazione della permanenza sia sempre ostativa al riconoscimento della citata causa di non punibilità; in particolare si è affermato che in tema di reati permanenti, è preclusa l'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto finché la permanenza non sia cessata, in ragione della perdurante compressione del bene giuridico per effetto della condotta delittuosa (Sez. 3, n. 30383 del

30/03/2016, Rv. 267589; Sez. 3, n. 50215 del 08/10/2015, Rv. 265435). In motivazione si precisa che non può considerarsi tenue, secondo i criteri di cui all'art. 133, comma 1, cod. pen. e dei quali occorre tenere conto ai fini della (particolare) tenuità del fatto, un'offesa all'interesse penalmente tutelato che continua a protrarsi nel tempo.

L'applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame deve, comunque, fare concludere per la non riconoscibilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen. nelle ipotesi di occupazioni abusive di immobili pubblici con funzione sociale con condotte permanenti al momento della emissione della pronuncia di condanna; al proposito ostano infatti, oltre che la perdurante aggressione al bene giuridico protetto (patrimonio immobiliare pubblico) in atto ancora al momento della condanna, le gravi conseguenze arrecate dalla condotta delittuosa alla non destinabilità dei predetti beni alla loro funzione sociale. Invero, l'occupazione di immobili pubblici priva sia l'ente titolare che i cittadini destinatari del servizio pubblico della loro disponibilità, altera le procedure di assegnazione degli stessi ai soggetti più bisognosi ed integra, quindi, un concreto fenomeno di alterazione dei procedimenti amministrativi di assegnazione che obbliga la pubblica amministrazione ad intervenire attraverso costose procedure di sgombero ovvero a sopportare sine die l'occupazione sine titolo subendo anche gravi pregiudizi economici.

Tali valutazioni escludono quindi la possibilità di ritenere tenue l'offesa arrecata attraverso il delitto permanente di occupazione di immobile pubblico poiché anche a volere accedere alla prima delle tesi precedentemente esposte, della compatibilità tra reato permanente e causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen., non può ravvisarsi la tenuità dell'offesa, la cui sussistenza è esclusa quando la permanenza si sia a lungo protratta.

2.2 Né può aderirsi alla tesi pure sostenuta in ricorso e secondo la quale la mancata dichiarazione di delinquenza abituale della ricorrente impone il riconoscimento della causa di non punibilità dell'art. 131 bis cod.pen. mancando qualsiasi condizione ostativa. Secondo tale impostazione, esclusa l'ipotesi della delinquenza abituale, tutte le condotte tenui dovrebbero rientrare nel novero applicativo della predetta causa di non punibilità indipendentemente da reiterazione o permanenza; orbene una tale soluzione non trova conforto nella esatta interpretazione della legge. Invero il terzo comma del citato art. 131 bis cod.pen. nell'indicare le circostanze impeditive il riconoscimento precisa che oltre alla dichiarazione di delinquenza abituale, per tendenza o professionale si aggiungono tutte le ipotesi in cui siano commessi reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, reiterate ed abituali. E la relazione illustrativa al decreto legislativo 28/2015 dopo aver premesso che il terzo comma dell'art.131-bis *"descrive soltanto alcune ipotesi in cui il comportamento non può essere considerato non abituale, ampliando quindi il concetto di 'abitualità', entro il quale potranno collocarsi altre condotte ostative alla declaratoria di non punibilità"*, espressamente rileva, in relazione alla previsione ostativa che *"l'autore abbia commesso reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità"*, che *"non vi è, nel testo, alcun indizio che consenta di ritenere, considerati i termini utilizzati, che l'indicazione di abitualità*

presupponga un pregresso accertamento in sede giudiziaria ed, anzi, sembra proprio che possa pervenirsi alla soluzione diametralmente opposta, con la conseguenza che possono essere oggetto di valutazione anche condotte prese in considerazione nell'ambito del medesimo procedimento, il che amplia ulteriormente il numero di casi in cui il comportamento può ritenersi abituale, considerata anche la ridondanza dell'ulteriore richiamo alle 'condotte plurime, abituali e reiterate'".

Conseguentemente, deve anche essere escluso che la nozione di abitudine del comportamento debba necessariamente collegarsi ad una precedente dichiarazione di delinquenza abituale avendo il legislatore, nel caso in esame, fatto ricorso ad una terminologia in senso lato e non prettamente giuridico ex artt. 102 e segg. cod.pen., con la quale ha voluto escludere la concedibilità del beneficio nelle ipotesi in cui la reiterazione delle condotte delittuose determini una ripetuta aggressione al bene giuridico protetto; fatto, questo, esattamente corrispondente al reato di occupazione abusiva di immobile pubblico in cui alla condotta di occupazione iniziale segue la illecita permanenza all'interno del bene con costante aggressione al bene protetto.


Alla luce delle predette considerazioni deve pertanto dichiararsi l'infondatezza del ricorso cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma 30 gennaio 2019

IL CONSIGLIERE EST.
Dott. Ignazio Pardo




IL PRESIDENTE

Dott. Matilde Cammino



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SECONDA SEZIONE PENALE

IL 29 MAR. 2019



Cancelliere
Claudia Pianelli





CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE**.

Roma, 29 marzo 2019

La presente copia si compone di 4 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 0.97